

Codice A1816A

D.D. 2 novembre 2017, n. 3596

R.D. 523/1904. Polizia Idraulica n. 5879. Autorizzazione idraulica per lavori di manutenzione idraulica nel torrente Belbo per il ripristino della strada interpoderale Lungo Belbo in comune di Bosia (CN). Richiedente: Sindaco del Comune di Bosia a nome e per conto degli Utenti della "Strada interpoderale Lungo Belbo" (CN)

In data 27/10/2017, il Sindaco del Comune di Bosia, a nome e per conto degli utenti della "Strada interpoderale Lungo Belbo", ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione dei lavori di ripristino della strada interpoderale Lungo Belbo, danneggiata durante l'evento alluvionale del novembre 2016, mediante la movimentazione del materiale litoide nel torrente Belbo, in corrispondenza del mappale 194 del F.7.

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 18/10/2017 è stato conferito al Sindaco il mandato di rappresentare gli utenti della strada interpoderale non essendo costituito apposito Consorzio, approvando l'intervento di sistemazione.

Si ritiene che per tali lavori, ai sensi del regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i, non debba essere corrisposto alcun canone e che non sia necessario formalizzare un atto di concessione, ferma restando l'osservanza da parte del richiedente delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall'arch. Massimo Pozzaglio, in base ai quali sono previsti i seguenti lavori da autorizzarsi ai sensi del Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 nel torrente Belbo:

- movimentazione del materiale litoide (volumetria pari a 731 mc) in adiacenza alla sponda idrografica sinistra per il ripristino del tratto spondale eroso;
- taglio manutentivo della vegetazione presente nell'alveo attivo entro i cigli di sponda.

E' stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, la realizzazione dei lavori in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Belbo.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998;
- Visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008;
- Visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/904;
- Visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- Visti gli artt. 89 e 90 del D.P.R. n. 616/1977;
- Vista la L.R. n. 40/1998 e s.m.i;
- Visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- Visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- Viste le LL.RR. n. 20/2002 e 12/2004;
- Visto il Regolamento Regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.
- Visto l'art. 37 bis del regolamento regionale n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i.;

- Vista la D.G.C. n.29 del 18/10/2017;

-

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, gli utenti della “Strada Interpodereale Lungo Belbo”, nella persona del Sindaco del Comune di Bosia, a realizzare i lavori di manutenzione idraulica nel torrente Belbo (movimentazione materiale litoide e taglio vegetazione in alveo), in corrispondenza del mappale 194 del F.7, per il ripristino del tratto di strada interpodereale Lungo Belbo danneggiato dall’evento alluvionale del novembre 2016, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati, subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- 1) i lavori di manutenzione dovranno essere realizzati nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- 2) le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- 3) gli interventi di manutenzione con il taglio della vegetazione dovranno essere eseguiti in osservanza ai dettami della normativa regionale forestale vigente ed esclusivamente nei tratti individuati nella documentazione tecnica allegata all’istanza;
- 4) durante l’esecuzione delle lavorazioni di taglio della vegetazione, l’eventuale accatastamento del materiale dovrà essere effettuato fuori dall’alveo inciso e dalle aree di possibile esondazione dei corsi d’acqua;
- 5) non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide presente in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
- 6) durante l’esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;
- 7) la presente autorizzazione ha validità per anni uno e pertanto i lavori di manutenzione in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore;
- 8) il committente dei lavori dovrà comunicare a questo Settore preventivamente l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che i lavori sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
- 9) l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione regionale in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo);
- 10) il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- 11) questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che i lavori siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;
- 12) l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o

molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

- 13) il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia;
- 14) il soggetto autorizzato all'esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell'art. 12 della L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione Provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

II DIRIGENTE DI SETTORE
Dott. For. Elio PULZONI